



Comune di  
**ARCOLE**

Provincia di  
Verona

**P.I.**  
**VII variante**

Elaborato

**RIC**

**REL**


**01**

Scala

/

## Ricognizione degli allevamenti intensivi

### RELAZIONE DI COMMENTO ALLA RICOGNIZIONE



#### GRUPPO DI LAVORO

**Progettista incaricato PI**  
Arch. Emanuela Volta

**Analisi specialistiche agronomiche**  
P.I. Min. Martino Dott. Dell'Osbel  
Dott. Agr. Monica Mariotti

**Valutazione Compatibilità Idraulica**  
Ing. Amb. Agnese Tosoni

**Aggiornamento Quadro Conoscitivo**  
Geom. Fabiano Zanini

**Comune di Arcole**

Vicesindaco Alessandro Ceretti

**Studio incaricato della  
ricognizione**

Studio Pragma  
Engineering s.r.l.

Contrada Vesente, 38  
37147 Verona


C.F. e Partita IVA 03102270270

Prof. Agron. MARIOTTI MONICA

Per. Min. MARTINO Dott.  
DELLOSBEL

**Progettista incaricato**

Arch. Emanuela Volta



Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Pozzegrano V.se (VR)  
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

Ottobre 2015

## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	2
2.1	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 856 DEL 15 MAGGIO 2012	2
2.1.1	Definizioni	3
2.1.2	Ambito di applicazione delle distanze di cui alla DGR 856/2012	4
2.1.3	Esclusioni dall'applicazione della DGR 856/2012	5
2.2	REQUISITI RICONOSCIMENTO NESSO FUNZIONALE - ATTI DI INDIRIZZO L.R. 11/2004	5
2.3	DISTANZE MINIME TRA ALLEVAMENTI - ATTI DI INDIRIZZO L.R. 11/2004	9
3	METODOLOGIA DI LAVORO .....	10
3.1	INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA RICERCARE O VERIFICARE	10
3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI PRESENTI SUL TERRITORIO	10
3.2.1	Estrazione dati ULSS	11
3.2.2	Allevamenti indagati	13
3.3	METODO DI RACCOLTA DEI DATI	15
3.4	CARATTERE RICOGNITIVO DELLA PRESENTE SCHEDATURA	15
3.5	CRITICITÀ EMERSE DURANTE LA RICOGNIZIONE	15
4	ESITO DELLA RICOGNIZIONE .....	18
	APPENDICE A.....	19
	TESTO DELLA DGR N° 856/2012	19
	APPENDICE B.....	20
	QUESTIONARIO TIPO	20
	ALLEGATO.....	29
	SCHEDE ALLEVAMENTI	29

## **1 PREMESSA**

Il Comune di Arcole sta procedendo alla revisione degli strumenti urbanistici attuativi (Piano degli Interventi). In questo contesto l'Arch. Volta, progettista del P.I., ha incaricato lo Studio Pragma Engineering S.r.l., nella persona dei progettisti Per. Min. Martino dott. Dell'Osbel e Dott. Agr. Monica Mariotti, di predisporre una ricognizione sugli allevamenti riconosciuti come intensivi nei precedenti studi sul territorio comunale di Arcole, allo scopo di verificare, ed eventualmente aggiornare, le fasce di rispetto ai sensi dell'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 15 maggio 2012 (APPENDICE A del presente documento).

Una prima indagine era stata fatta nel 2011 dallo Studio Benincà di San Martino Buon Albergo in occasione della redazione Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 15 maggio 2012, il ricalcolo delle distanze era stato affidato alla Dott.ssa Agr. Bruna Basso nel novembre 2012 per il Piano degli Interventi (P.I.).

Il presente documento descrive il metodo seguito per la nuova ricognizione e ne sintetizza i risultati.

## **2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **2.1 Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 15 maggio 2012**

Fino al 2004 la normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era orientata ad evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi.

Col passare degli ultimi anni l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, come l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), in molti casi ha sensibilmente ridotto l'impatto ambientale generato dagli allevamenti, obiettivo della Direttiva 96/61/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE.

Si è arrivati quindi ad una revisione dei parametri per l'attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame scoperte e concimaie aperte) al fine di determinare le distanze reciproche degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.

L'art. 50, comma 1, lettera d, al punto 5 della Legge Regionale n. 11/2004, prevede che vengano indicate "le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

A tal fine, relativamente all'inserimento territoriale degli allevamenti e alla definizione delle relative fasce di rispetto, la Regione Veneto ha ritenuto necessario prevedere che in sede di redazione del Quadro conoscitivo dei Piani regolatori vengano individuati gli insediamenti zootecnici, in quanto generatori di "vincolo" - corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1, che sono disciplinate al punto 5 degli Atti di indirizzo - chiarendo la metodologia da seguire nell'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 15 maggio 2012.

La DGRV 856/2012 reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989.

### 2.1.1 Definizioni<sup>1</sup>

**Nuovo allevamento:** insediamento zootecnico agricolo-produttivo o intensivo realizzato ex-novo;

**Ampliamento:** intervento di modifica di allevamento pre-esistente che determina un aumento del numero di capi allevabili;

**Adeguamento tecnologico:** intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento. L'insediamento mantiene la qualifica di allevamento esistente.

**Allevamenti zootecnico-intensivi:** l'art. 44 della Legge Regionale n. 11/2004, conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi".

**Riconversione:** intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento, come individuata nella sotto riportata tabella 1 e articolata al successivo punto 4. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine di un corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Trasferimento:** intervento che comporta lo spostamento permanente dell'insediamento zootecnico esistente da un sito di allevamento (che viene ridotto di consistenza, ovvero dismesso o riconvertito) ad un altro sito di allevamento che viene attivato ex novo o ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie; sono equiparati ai nuovi allevamenti nel caso di attivazione ex novo, di ampliamento della consistenza potenziale

(espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile), o di riconversione con passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Vasca o concimaia coperta o chiusa:** tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma "stabile" da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata

del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.

---

<sup>1</sup> Definizioni contenute nell'Allegato A alla DGR 856/2012

**Allevamento (definizione valida per il calcolo delle distanze):** l'allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;

**Distanza minima:** per distanza minima si intende quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come sopra definito) e il confine di proprietà, le residenze civili sparse e concentrate e le zone non agricole;

**Residenze civili sparse non aziendali:** si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base dei contratti di fornitura di energia elettrica.

## 2.1.2 Ambito di applicazione delle distanze di cui alla DGR 856/2012

La DGR 856/2012 si applica ai casi descritti nei CONTENUTI OPERATIVI del relativo Allegato A.

In particolare nei seguenti casi:

- riconversione e trasferimento allevamenti preesistenti;
- nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;
- nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1<sup>2</sup> come limite superiore della classe 1;
- ampliamenti, riconversioni, trasferimenti e adeguamenti tecnologici degli allevamenti preesistenti (N.B. Nel caso di interventi di adeguamento tecnologico di allevamenti esistenti, le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono rimodulate in funzione della nuova tipologia di allevamento realizzata, ferma restando la possibilità degli allevamenti di continuare ad esercitare l'attività zootecnica se posti a distanze inferiori da quelle fissate).
- ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti qualificati quali strutture agricolo-produttive per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;
- ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti, sia di carattere intensivo che non intensivo, per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il passaggio in ambito aziendale, per ciascuna tipologia d'allevamento, da una classe dimensionale inferiore a una superiore, con riferimento alla tabella 1;
- strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione;
- costruzione o modifica di manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse;

---

<sup>2</sup> Tabella 1 dell'Allegato A alla DGR 856/2012

Nel caso in cui gli interventi interessino solamente la parte in ampliamento del complesso zootecnico e non quella esistente, le distanze vengono individuate sulla base delle condizioni medie ponderate dell'allevamento riferite al peso vivo allevato.

La DGRV 856/2012 reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989.

### **2.1.3 Esclusioni dall'applicazione della DGR 856/2012**

Non vi è necessità di applicazione delle distanze nei seguenti casi:

- costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali;
- interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori<sup>3</sup>;
- realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti.

N.B.

Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale(AIA) – nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate.

Le distanze minime da rispettare nei casi degli allevamenti non intensivi esistenti sono definite dall'art. 46 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Arcole, adeguato alle osservazioni come da DCC n. 5 del 08/03/2013, che prescrive che gli allevamenti (*non intensivi*), ad esclusione dei piccoli allevamenti a carattere familiare, così come riportato nel DDR 134 del 21/04/2008, e i relativi silos devono distare almeno:

- ml 10 dai confini aziendali;
- ml 30 dalle abitazioni dello stesso fondo;
- ml 50 dalle abitazioni di terzi.

Le concimaie devono essere poste alle medesime distanze previste per le strutture per il ricovero degli animali.

## **2.2 Requisiti riconoscimento nesso funzionale - Atti di indirizzo L.R. 11/2004<sup>4</sup>**

Le specifiche relative all'"Edificabilità nelle zone agricole", Lettera d degli Atti di indirizzo<sup>5</sup> dell'articolo 50 della LR n. 11 del 2004 (aggiornati al 2010), contengono in Tabella 1 i "Requisiti per il riconoscimento del

---

<sup>3</sup> Così come definiti nell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>4</sup> Definizioni contenute nell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>5</sup> Atti di indirizzo della L.R. 11/2004 inizialmente approvati con Deliberazione n. 3178 del 8 ottobre 2004 dalla Giunta Regionale del Veneto e successivamente modificati con Deliberazioni n. 397 del 26 febbraio 2008, n. 3650 del 25 novembre 2008, n. 3811 del 9 dicembre 2009 e n. 329 del 16 febbraio 2010.

nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola” (come modificata dal DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e DDR n. 227 del 4 luglio 2007).

La profonda evoluzione intervenuta in questi ultimi anni in materia di tecnologie per l'allevamento, legata alla maggiore sensibilità ambientale ed alla progressiva specializzazione e segmentazione della filiera, hanno comportano la necessità di una ridefinizione del concetto di “nesso funzionale”, al fine di collegarlo:

- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;
- alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d'allevamento - del quasi completo ricorso all'approvvigionamento esterno;
- alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.

Conseguentemente, solo il soddisfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto degli indici parametrici riportati nell'allegata Tabella 1 che riguarda le principali categorie di animali in allevamento, consente il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento medesimo e l'azienda agricola.

Tabella 1

<b>CATEGORIE DI ANIMALI</b>	<b>Durata Media del ciclo di produzione<sup>6</sup></b>	<b>Unità foraggiere consumo annuale</b>	<b>Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento<sup>7</sup> (%)</b>	<b>Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere<sup>8</sup>(%)</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) zone non vulnerabili</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)<sup>9</sup> zone vulnerabili</b>
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	50	20	2,5	1,2
Vitelloni		2.100	50	20	4	2
Manze		1.200	50	20	2,8	1,4
Vitelli	6 mesi	1.000	80	10	4	2
Suini da riproduzione		1.400	60	25	3,4	1,7
Suinetti	3 mesi	160	60	25	3,4	1,7

<sup>6</sup> Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno

<sup>7</sup> Riferito al corpo aziendale ricadente in zona agricola (anche non contiguo a rimanenti ulteriori terreni e/o corpi costituenti l'azienda agricola) sul quale vengono realizzati i fabbricati e manufatti destinati all'allevamento

<sup>8</sup> Quale rapporto tra le Unità foraggiere teoriche producibili per ettaro (come risultanti dall'attribuzione dei terreni in conduzione dell'azienda, alle rispettive fasce di qualità catastale) e le Unità foraggiere di consumo annuale dei capi in allevamento

<sup>9</sup> Il computo degli ettari tiene necessariamente conto oltre che dei terreni dell'azienda direttamente in conduzione anche delle eventuali altre superfici asservite

<b>CATEGORIE DI ANIMALI</b>	<b>Durata Media del ciclo di produzione<sup>6</sup></b>	<b>Unità foraggiere consumo annuale</b>	<b>Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento<sup>7</sup> (%)</b>	<b>Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere<sup>8</sup>(%)</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) zone non vulnerabili</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)<sup>9</sup> zone vulnerabili</b>
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	60	25	3	1,5
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	60	25	3	1,5
Polli e fagiani da riproduzione		59	85	15	1,5	0,7
Galline ovaiole		37	85	15	1,5	0,7
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	80	15	1,4	0,7
Polli da carne	3 mesi	19	85	15	1,4	0,7
Galletto	2 mesi	12	80	15	1,4	0,7
Tacchini da riproduzione		96	70	15	2	1
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	70	15	2	1
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	70	15	2	1
Anatre e oche da riproduzione		64	70	15	2	1
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	70	15	2	1
Faraona da riproduzione		29	70	15	1,4	0,7
Faraona	4 mesi	18	70	15	1,4	0,7
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	60	15	1,4	0,7
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	60	15	1,4	0,7
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	60	15	1,4	0,7
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	60	15	1,4	0,7
Conigli e porcellini d'india		43	90	20	2,4	1,2
Conigli e porcellini d'india da	3 mesi	27	90	20	2,4	1,2



<b>CATEGORIE DI ANIMALI</b>	<b>Durata Media del ciclo di produzione<sup>6</sup></b>	<b>Unità foraggiere consumo annuale</b>	<b>Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento<sup>7</sup> (%)</b>	<b>Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere<sup>8</sup>(%)</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) zone non vulnerabili</b>	<b>Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)<sup>9</sup> zone vulnerabili</b>
riproduzione						
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	90	10	2,4	1,2
Volpi		230	40	15	2,4	1,2
Ovini e caprini da riproduzione		460	30	30	3,4	1,7
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	40	30	3,4	1,7
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li <sup>10</sup>		640	90	25	(9)	(9)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li		400	90	25	(11)	(9)
Cinghiali e cervi		500	10	30	3,4	1,7
Daini, caprioli e mufloni		250	10	30	3,4	1,7
Equini da riproduzione		2.600	50	25	4,9	2,5
Puledri		1.000	50	25	4,9	2,5
Alveari		400	90	0	(12)	(10)
Lumache da consumo		400	25	20	(10)	(10)
Struzzi da riproduzione		350	30	25	2	1
Struzzi da carne		250	30	25	2	1
Cani		250	60	15	2,4	1,2
Bachi da Seta (per oncia di seme)	1 mese	35	80	20	(10)	(10)

<sup>10</sup> Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto

<sup>11</sup> Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per m<sup>2</sup> di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 l/sec

<sup>12</sup> Non significativo

Secondo la classificazione regionale (Allegato A del Decreto n. 8 del 10/07/2012), il Comune di Arcole risulta vulnerabile da nitrati e non ricade nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia (B.S.L.).

### 2.3 Distanze minime tra allevamenti - Atti di indirizzo L.R. 11/2004

La normativa regionale (Tabella 1 Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 aggiornati al 2010, Lettera d Edificabilità nelle zone agricole) prevede per i **nuovi** insediamenti zootecnici il rispetto di una distanza minima rispetto agli allevamenti zootecnici preesistenti (Tabella 2).

*Tabella 2 – Distanze minime tra allevamenti*

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne e allevamenti da selvaggina e galline ovaiole	metri 500 da allevamenti avicoli intensivi metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti di tacchini nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio. E' inoltre opportuno sottolineare l'importanza dei suini nella possibile trasmissione dell'influenza aviaria all'uomo attraverso la generazione di stipiti virali riassortati. Per questo motivo è indispensabile prevedere che le aziende avicole non possano coesistere con aziende suine di tipo intensivo. Pertanto deve essere previsto il divieto della concessione di nuovi allevamenti avicoli per le aziende dove si allevano suini.

In deroga alle distanze minime di cui alla tabella 1 Allegato A alla DGR 856/2012, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli o suini applicando un metodo matematico (allegato agli Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 aggiornati al 2010, Lettera d Edificabilità nelle zone agricole) che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Il metodo si basa sull'utilizzo dei seguenti parametri che vanno a determinare la densità territoriale:

1. il numero degli allevamenti e la loro superficie accasabile (definita come numero di animali presenti ciclo);
2. distanza fra gli allevamenti della stessa specie o di specie affini (avicoli e suini).

### **3 METODOLOGIA DI LAVORO**

#### **3.1 Individuazione delle informazioni da ricercare o verificare**

Al fine di individuare le informazioni utili per effettuare la ricognizione, si è fatto riferimento alle caratteristiche utilizzate dalla DGRV 856/2012 per effettuare la classificazione degli allevamenti al fine del calcolo delle distanze, ovvero:

- Identificazione dell'allevamento (nome, indirizzo, tipologia allevamento, recapiti, ecc.);
- Localizzazione geografica;
- Requisiti riconoscimento nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola<sup>13</sup>
- Elementi per l'individuazione della Classe dimensionale<sup>14</sup>
  - Peso vivo medio annuo (t)
- Elementi di valutazione del punteggio totale da attribuire all'allevamento<sup>15</sup>:
  - Tipologia dell'ambiente di stabulazione
  - Sistema di ventilazione
  - Sistema di stoccaggio e trattamento deiezioni

Si è inoltre aggiunta la richiesta di informazioni sull'eventuale presenza di impianti di biomassa/biogas, potenziali generatori di vincolo sul territorio, per un eventuale aggiornamento della carta dei vincoli dello strumento urbanistico attuativo in fase di riesame.

Di ogni azienda è stata redatta una scheda con tutte le informazioni disponibili raccolte e l'indicazione delle distanze minime da rispettare dai confini di proprietà e le distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, dalle residenze civili sparse e concentrate (centri abitati) e dagli altri allevamenti, in base alle caratteristiche individuate e ai dati disponibili. Sulle schede e nel paragrafo 3.5 sono indicate le eventuali problematiche riscontrate nella raccolta dei dati.

#### **3.2 Individuazione degli allevamenti intensivi presenti sul territorio**

Per l'individuazione dell'elenco degli allevamenti presenti sul territorio di Arcole, da sottoporre a verifica, si è inizialmente partiti dall'elenco degli allevamenti zootecnici intensivi classificati in occasione del PAT dallo Studio Benincà nel 2011, ripreso poi dal successivo documento del 2012 a firma della Dott.ssa Agr. Bruna Basso.

Il Comune ha fornito il materiale utile ha ricostruire la corrispondenza tra il n. dell'allevamento ed il suo nome/indirizzo, che, nella maggior parte dei casi, è risultato coerente con gli elenchi degli allevamenti registrati all'Azienda ULSS di competenza (a parte l'allevamento 03).

Nei casi dubbi, si è cercato di chiarire attraverso l'incontro diretto con gli allevatori.

---

<sup>13</sup> In riferimento ai requisiti definiti negli Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 (aggiornati al 2010), Lettera d Edificabilità nelle zone agricole.

<sup>14</sup> Classificazione secondo la tabella 1 Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>15</sup> Punto 4 lettera a dell'Allegato A alla DGR 856/2012

### 3.2.1 Estrazione dati ULSS<sup>16</sup>

AZ-ULSS

Allevamenti di **BOVINI DA CARNE**

Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale
/	004VR002	VALLE 11	SOPRANA SIMONE E RENATO	4
20	004VR008	MAREZZANE DI SOTTO - LOC. GAZZOLO	SCALZOTTO MAGNABOSCO DAVIDE	40
	004VR008	MAREZZANE DI SOTTO - LOC. GAZZOLO	ADAMI DANIELA	10
01	004VR012	ARGINE DESTRO ALPONE	ZAMBONI MARCO E ROBERTO SS	190
18	004VR317	PAGNEGO 6		100
02	004VR013	COMPARINE 51	POMPELE GIANPAOLO	450
/	004VR044	VALLE, 17	ANSELMU UMBERTO	2
/	004VR071	COMPARINE 44	LANCIAI MARTINO	70
04	004VR201	CROCETTE DI SOTTO, 13 - GAZZOLO	ZAMBON GIANNINO	280
06	004VR312	CASALVEGHE, 33	NEGRO GIOVANNI	600
05		CASALVEGHE, 33	NEGRO SERGIO	400

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO BOVINI RIPRODUZIONE**

Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale
/	004VR009	CAPITELLO 15	MENEGHINI SANTINO	27
08	004VR020	CAPITELLO, 20	CASTELLANI ENIO NERIO E GIULIANO	95
/	004VR021	PAGNEGO 27	COELI ADRIANA	4
09	004VR125	ROVERE - VOLPINO	DAL DEGAN PIETRO	101
/	004VR131	CROSARA 36	FRACCARO ANTONIO	29
21	004VR136	CROSARA, 28	DE CAO RAFFAELE	41
19	004VR137	NOGAROLE	LUNARDI GIUSEPPE	79
/	004VR143	CASALVEGHE 31/A	PERUFFO ORAZIO	14

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO DI AVICOLI**

Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Specie allevata	Capacità potenziale
13	004VR001	CROCETTE DI SOPRA, 2/A - LOC GAZZOLO	SOCIETA' AGRICOLA AVIFER	Tacchini	17000
22	004VR003	MAREZZANE DI SOTTO N. 11	ZORZI GABRIELE	Gallus Gallus	2550
15	004VR005	BELVEDERE, 5	BENEDETTI SAURO	Gallus Gallus	24000
	004VR005	BELVEDERE, 5	BENEDETTI STEFANO	Gallus Gallus	24000
17	004VR024	GRASSANELLA 15	BENINI ANDREA	Gallus Gallus	56100
/	004VR128	MOLINAZZO 3	MILANI PIERGIOORGIO	Fagiani	5000

<sup>16</sup> Estrazione dati ULSS 24.09.2015 (fonte Comune di Arcole)

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO DI CAPRINI** Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale
/	004VR044	VALLE, 17	ANSELMU UMBERTO	8

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO DI EQUINI** Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale		
/	004VR000	CROCETTE DI SOPRA, 47	SCOTTON ANGELINO	1		
/	004VR006	PAGNEGO, 4	SORAGNA MARCO	5		
/	004VR007	GARIBALDI, 36	CAVALLON GIUSEPPE	2		
/	004VR008	MAREZZANE DI SOTTO - LOC. GAZZOLO	VACCARI GIANFRANCO	2		
/	004VR010	MAREZZANE DI SOTTO, 6/B	DAMINI GIOVANNI	2		
/	004VR022	COMPARINE 38	LEONARDI LUCA	1		
/			DE FRANCESCHI RUGGERO	1		
/			GIACOMETTI BARBARA	1		
/			BINDI CARLO	1		
/			BERNARDI ROBERTA	3		
03			ZAMPICININI GIANNI	6		
/			BORASCO STEFANO	1		
/			BELLOMO MARIA TERESA	1		
/			TUROZZI CHRISTIAN	2		
/			BORON AMERIGO	1		
/			SAMMARTIN MICHELA	1		
/			004VR048	COMPARINE, 36/A	ZORZAN LUIGI	1
/			004VR052	BELVEDERE, 1/A	DE CARLI RENATO	4
/	004VR055	PADOVANA, 121	CAVALLARI SABRINA	2		
/	004VR133	S. ANTONIO	MANCASSOLA MANUEL	1		

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO DI LEPRI** Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale
/	004VR045	BELVEDERE 15	LONGO MARIUCCIA	1200
/	004VR010	BELVEDERE 38	PICCOLI LUCIANO	5.000

AZ-ULSS

Allevamenti di **ALLEVAMENTO DI SUINI**

Comune: ARCOLE

24/09/2015

N° ALLEV	Codice 317	Via	Ragione sociale	Capacità potenziale
12	004VR018	COMPARINE, 72	FAEDO GIANNI	1600
21	004VR136	CROSARA, 28	DE CAO RAFFAELE	3
/	004VR317	PAGNEGO 6	ZAMBONI ROBERTO	2

### 3.2.2 Allevamenti indagati

In Tabella 3 si riporta l'elenco aggiornato degli allevamenti riconosciuti dai precedenti studi come intensivi e che sono stati oggetto della presente ricognizione.

Per evitare confusione, si è scelto di mantenere il numero d'ordine degli allevamenti uguale a quello utilizzato nello studio effettuato dallo Studio Benincà per il PAT, ripreso anche nella Tavola degli allevamenti AAC5 in scala 1:10000, e nello studio della Agr. Basso nel 2012.

*Tabella 3: Elenco aggiornato degli allevamenti riconosciuti dai precedenti studi come intensivi (i colori indicano casi particolari spiegati in seguito)*

N° ALLEV	CODICE 317 ULSS	NOME AZIENDA	INDIRIZZO	ATTIVITA'
01	004VR012	Zamboni Marco e Roberto Società Agricola Semplice	Argine destro Alpone, 15 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
02	004VR013	Pompele Gian Paolo Impresa individuale	via Comparine, 51 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
03 (da escludere)	004VR022	Zampicinini Gianni Impresa individuale	via Comparine, 38 37040 Arcole (VR)	Equini
04	004VR201	Azienda agricola Zambon Giannino Impresa individuale	via Crocette di sotto, 13 fraz. Gazzolo 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
05	004VR312	Negro Sergio Impresa individuale	via Casalveghe, 33/c 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
06	004VR312	Negro Giovanni Impresa individuale	via Casalveghe, 33/a 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
09 (da escludere)	004VR125	Dal Degan Pietro Impresa individuale	via Rovere, 3 - Loc. Volpino 37040 Arcole (VR)	Bovini (vacche da latte, manze e vitelli)
12	004VR018	Società agricola Faedo Franco e Gianni Società Semplice	via Nuova Padovana, 4 37040 Arcole (VR) Allevamento via Comparine, 25 37040 Arcole (VR)	Suini (carne)
13	004VR001	Società agricola AVIFER Società semplice	SEDE LEGALE via Mazzoni 125/e 37040 Arcole (VR) ALLEVAMENTO via Crocette di sopra, 2/a Fraz. Gazzolo 37040 Arcole (VR)	Tacchini (carne)

15	004VR005	Benedetti Sauro	via Belvedere, 5 37040 Arcole (VR)	Gallus Gallus
		Benedetti Stefano	via Belvedere, 5 37040 Arcole (VR)	Polli (carne)
16 (risultato intensivo)	004VR010	Piccoli Luciano Impresa individuale	via Belvedere, 38 Fraz. Gazzolo 37040 Arcole (VR)	Conigli (riproduzione- ingrasso)
17	004VR024	Benini Andrea Impresa individuale	via Grassanella, 15 37040 Arcole (VR)	Polli (carne) (ULSS Gallus gallus)
18	004VR317	Zamboni Marco e Roberto Società Agricola Semplice	via Pagnego, 6 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
19 (da escludere)	004VR137	Lunardi Giuseppe Impresa individuale	Abitazione: via San Martino, 268 37040 Zimella (VR) via Nogarole	Bovini (latte) (ULSS riproduzione)
20	004VR008/1 - /2	Scalzotto Magnabosco-Davide Impresa individuale	via Marezzane di Sotto, 8 Loc. Gazzolo 37040 Arcole (VR)	Bovini (carne)
		Adami Daniela		

Rispetto ai precedenti studi (2011 e 2012) sono emerse alcune differenze, evidenziate in verde e arancio e qui esplicitate:

- **09** Allevamento Dal Degan Pietro: è stato dichiarato non intensivi a seguito della redazione di una "Relazione tecnico-agronomica relativa alla classificazione di un allevamento sito in loc. Rovere nel Comune di Arcole", aprile 2015, a firma dell'Agr. agrario Claudio Mazzon, consegnata al comune;
- **19** allevamento Lunardi Giuseppe: è stato dichiarato non intensivi a seguito della redazione di una Relazione tecnico agronomica, agosto 2013, Agr. Germano Andriolo consegnata al comune;
- **03** allevamento Zampicinini Gianni è stato escluso dagli allevamenti intensivi in quanto non alleva bovini da carne, come risultava nelle precedenti schedature, ma tiene solo una ventina di cavalli, come confermato negli elenchi dell'ULSS e dal tecnico di riferimento Geom. Claudio Soprana;
- **16** allevamento Piccoli Luciano nei precedenti studi non era stato considerato come intensivo, forse perché in precedenza non compariva negli elenchi ULSS. A seguito di sopralluogo è stato lasciato il questionario da cui è emerso il carattere intensivo. Si è pertanto provveduto alla verifica delle caratteristiche per il calcolo delle distanze anche per questo allevamento.

Gli allevamenti 09, 19 e 03 sono stati invece esclusi dalla verifica delle distanze.

### **3.3 Metodo di raccolta dei dati**

Per la raccolta e verifica dei dati è stato predisposto un questionario (APPENDICE B del presente documento) che, all'atto del sopralluogo, è stato sottoposto al titolare dell'allevamento per una sua prima compilazione.

Contestualmente ne è stata lasciata una copia in bianco in modo che gli allevatori potessero sottoporla all'attenzione del tecnico agronomo di fiducia per una opportuna verifica dei dati più tecnici.

Gli allevatori sono infine stati invitati a spedire, all'ufficio tecnico del Comune o allo Studio incaricato, i questionari compilati nella loro completezza dai tecnici di fiducia.

All'atto del sopralluogo, si è velocemente verificato la localizzazione cartografica delle stalle e delle concimaie, oggetti generatori di vincolo.

Ove non rintracciati all'atto del sopralluogo, il questionario è stato inviato via mail.

### **3.4 Carattere ricognitivo della presente schedatura**

Data la natura dinamica delle caratteristiche degli allevamenti intensivi, che determinano le distanze delle fasce di rispetto da applicare, e le variabili sull'interpretazione della normativa, la schedatura elaborata riveste un carattere ricognitivo, utile per individuare la sussistenza delle fasce di rispetto in base ai dati oggettivi a disposizione, spesso non completi e/o attendibili.

Di conseguenza essa dovrà essere aggiornata periodicamente a cura del Comune per attualizzare le variazioni intervenute e integrare i dati non risultati disponibili.

Utile allo scopo può essere un accordo con Enti o Associazioni di categoria che già fanno una raccolta periodica di dati per ottenere l'aggiornamento di quelli necessari alla schedatura secondo DGR 856/2012.

In alternativa, in occasione di specifiche richieste di permesso a costruire che richiedano una verifica puntuale su un singolo allevamento, possono essere aggiornate al bisogno le singole schede a spese del richiedente o a carico del comune, rarefacendo le revisioni periodiche generali.

### **3.5 Criticità emerse durante la ricognizione**

Dai primi sopralluoghi effettuati è emersa come principale difficoltà quella di contattare tutti gli allevatori in sito o attraverso i recapiti disponibili.

I recapiti telefonici o di posta elettronica, recuperati dalle visure del Registro Imprese Locale e dai dati in possesso del Comune, sono risultati spesso non aggiornati/corretti o non recuperabili, nemmeno attraverso ricerche sul web.

Ove disponibile il solo indirizzo di posta elettronica valido, è stato inviato il questionario e le motivazioni della ricognizione. Ma i tempi di risposta non sono stati celeri, o non è stata data risposta. In alcuni casi pertanto non è stato possibile recuperare le informazioni nel tempo a disposizione.

Altre criticità sono legate alla natura delle informazioni da raccogliere.

Nel questionario viene chiesta la sussistenza del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola per la verifica se si tratta di "allevamento intensivo" o meno (secondo i requisiti di riconoscimento del nesso



funzionale tra allevamento e azienda agricola sono stati definiti negli Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 , Lettera d “Edificabilità nelle zone agricole”). Molti allevatori, al momento del sopralluogo, non hanno saputo dire se la definizione di allevamento intensivo, secondo questi riferimenti normativi, era stata o meno verificata.

In due casi (09 e 19) gli allevatori hanno segnalato di aver consegnato in comune una relazione che attestava la sussistenza del nesso funzionale. Queste relazioni sono state considerate valide, per quanto contenessero interpretazioni differenti sul metodo di verifica indicato negli Atti di indirizzo.

Lo stesso dicasi per il peso vivo medio annuo in tonnellate. Essendo un dato legato a dati considerati molto variabili dagli allevatori, non è stato possibile recuperare, in fase di sopralluogo, dati precisi, ma solo veloci stime.

Vi sono inoltre differenti interpretazioni di allevatori e tecnici sulla definizione di “peso vivo medio” annuo (Tabella 1 Allegato A DGR 856/2012). A volte tale dato veniva inteso in base alla presenza media e a volte considerando il massimo accasamento possibile.

Urbanisticamente il peso vivo medio viene effettivamente inteso sulla presenza media ma questo comporta diversi problemi applicativi: per gli allevamenti di bovini, ad esempio, la difficoltà di stabilire la quantità di bestiame mediamente presente è maggiore, in quanto il numero di capi è molto più variabile e non ben definito come per gli allevamenti avicoli, che hanno spesso contratti di soccida.

Nei casi di variabilità viene a volte considerata la presenza media negli ultimi 5 anni.

Questo comporta una revisione frequente della classificazione degli allevamenti ed una variabilità del dato in forte relazione ai molti fattori che possono influenzare la presenza di capi in un’azienda (andamento del mercato, periodi di manutenzione, genere di capi, ecc.)

Data la natura sanitaria di questi vincoli, viene inoltre a mancare un’ottica cautelativa sul principio di precauzione, che dovrebbe tenere conto del numero massimo di capi autorizzati accasabili in una struttura (caso peggiore).

Per una valutazione indicativa può risultare utile utilizzare il dato fornito dall’ULSS di “capacità potenziale” e il peso vivo medio individuato nell’Allegato A DGR n. 1105 del 28/04/2009.

Al fine della presente ricognizione è stato indicato, in ogni scheda, il metodo di calcolo utilizzato in base alle dichiarazioni degli allevatori o ai dati disponibili. Ove l’allevatore ha indicato il peso vivo medio specifico del suo impianto è stato utilizzato quello.

La raccolta dati relativa alla tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema pulizia, al sistema di ventilazione, al sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni è stata fatta abbastanza facilmente, ove è stato possibile fare il sopralluogo ed incontrare gli allevatori. Nel caso degli allevatori non rintracciati, non si è avuto però modo di verificare nessuna di queste informazioni.

Per compensare questo problema, è stato fatto un tentativo di recuperare alcune di queste informazioni dalla banca dati CREV (Dott.ssa L. Bortolotti [crev.lbortolotti@izsvenezie.it](mailto:crev.lbortolotti@izsvenezie.it) SCS4-Laboratorio Gestione Banche Dati e Anagrafe - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università’10 35020 - Legnaro PD, fax 049-8830268 tel 049-8084280) e da quella dell’ULSS (Anagrafe zootecnica del locale Distretto

Veterinario n. 4 (Servizio Sanità Animale – Area A) - Ufficio Anagrafe Zootecnica Via Rinascimento, 35 c/o ospedale – Cologna Veneta (VR) Tel: 0442 42 50 78 – Fax: 0442 42 50 33 Email: [veterinario.distretto4ac@ulss20.verona.it](mailto:veterinario.distretto4ac@ulss20.verona.it)).

Anche in questo caso non ci sono particolari sinergie da sfruttare.

Date queste condizioni, in ogni scheda è stata dunque riportata l'origine del dato disponibile o più attendibile che è stato considerato per il calcolo delle distanze, in attesa di un suo ulteriore e successivo aggiornamento.

Infine si segnala che la chiusura delle concimaie con teli è una delle caratteristiche che abbasserebbe il punteggio e che può quindi influire sulla riduzione delle distanze da rispettare. Alcuni allevatori però hanno segnalato che il comune, per motivi di decoro, non permette tale copertura.

## 4 ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Si riporta in Tabella 4 il risultato della ricognizione in base ai dati a disposizione all'atto della chiusura del presente documento.

Tabella 4

SCHEDA N°	ATTIVITA'	CLASSE	PUNTEGGIO	DISTANZE MINIME DA CONFINI DI	DISTANZA DAI LIMITI ZONA AGRICOLA (m)	DISTANZA DA RESIDENZE CIVILI SPARSE	DISTANZE DA RESIDENZE CIVILI
01-18	Bovini (carne)	2	90	20	400	200	300
02	Bovini (carne)	2	31<p<60	20	300	150	250
04	Bovini (carne)	1	50	15	150	75	150
05 - 06	Bovini (carne)	2	0<P<30	20	200	100	200
12	Suini (carne)	3	31<p<60	25	500	200	400
13	Tacchini (carne)	2	50	20	300	150	250
15	Polli (carne)	2	31<P<60	20	300	150	250
16	Conigli	2	20	20	200	100	200
17	Polli (carne)	2	40	20	300	150	250
18	Bovini (carne)	vedi 01					
20	Bovini (carne)	1	20	15	100	50	100

Gli allevamenti 03, 09 e 19, rispetto ai precedenti studi, sono risultati non intensivi, come confermato dai tecnici agronomi di riferimento.

Gli allevamenti 01 e 18, essendo di un'unica proprietà e condividendo la concimaia, sono stati considerati come unico impianto, nonostante abbiano un codice stalla ULSS diverso.

Stesse considerazioni per gli allevamenti 06 e 07 che hanno anche un unico codice stalla ULSS.

Con la presente relazione sono stati consegnati anche i file shp con l'indicazione grafica delle quattro fasce di rispetto. Questa la codifica dei codici utilizzati nella tabella attributi:

Arcole_allev.shp	poligoni allevamenti con dati distanze in tabella attributi
D_confini	distanza da CONFINI
D_zone_agr	distanza da ZONA AGRICOLA
D_ediffusa	distanza da case sparse
D_centri	distanza da CENTRI abitati
D_art50_C	distanza tra allevamenti avicoli da Carne, selvaggina e galline ovaiole ed altri allevamenti avicoli intensivi o allevamenti suini
D_art50_R	distanza tra allevamenti avicoli Riproduttori ed incubatoi ed altri allevamenti avicoli intensivi
D_art50_S	distanza tra allevamenti Suinicoli ed altri allevamenti avicoli intensivi

## **APPENDICE A**

**Testo della DGR n° 856/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 856 del 15 maggio 2012

**Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche ed integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012.**

*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

il provvedimento, anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili (MTD) definite a livello comunitario, introduce criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli allevamenti e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente rilevato che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur preve-dendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega e il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministra-zione regionale; ciò per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge mede-sima e dell'art. 3, comma 1, della legge 3 giugno 1997 n. 20 "Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

L'art. 50, comma 1, della legge n. 11/2004, infatti, prevede l'approvazione di provvedimenti della Giunta regionale al fine di dare adempimento a tale funzione di indirizzo e coordinamento; per quanto attiene le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3178/2004, lettera d), ha individuato:

- la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
- i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
- la definizione di strutture agricolo-produttive;
- i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
- le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all' articolo 44, comma 10;
- i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Al fine di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali, nonché alla modifica ed integrazione di tali Atti d'indirizzo, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione 16 febbraio 2010, n. 329, che ha riguardato:

- la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
- i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
- la definizione di strutture agricolo-produttive;
- le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

- le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.600 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
- i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Con la medesima deliberazione n. 329/2010 la Giunta regionale aveva altresì stabilito che, nell'immediato proseguo dell'applicazione degli Atti d'indirizzo, si doveva tener conto della necessità, da un lato, di adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, anche in relazione agli aspetti ambientali e paesaggistici, e dall'altro di assicurare tempestività ed efficienza nell'ag-giornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi.

In proposito veniva evidenziato che le motivazioni sopra esposte potevano determinare l'opportunità, su iniziativa della competente Direzione Agroambiente, di aggiornare periodicamente le specifiche vigenti, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con l'impostazione generale degli Atti di indirizzo in argomento.

Peraltro, nell'ambito dell'applicazione della specifica disciplina per la realizzazione degli allevamenti intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo), è emerso che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi è stata in grado di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale generato dall'attività di allevamento.

Infatti, il miglioramento della gestione dei processi biologici negli allevamenti intensivi è in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente considerato nel suo insieme. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento degli allevamenti, specie se intensivi, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera è stata meno controllabile a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

In proposito, con l'espressione "migliori tecniche disponibili" si fa riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, riguardanti la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la conduzione degli allevamenti, che sono considerate le più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, nonché ragionevolmente accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano il settore zootecnico riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti avicoli e suinicoli, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche. Va evidenziato in proposito che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili incide sulla riduzione dell'inquinamento potenziale degli allevamenti e, di conseguenza, anche sul sistema di attribuzione dei punteggi finalizzati alla determinazione delle distanze minime degli allevamenti dagli abitati.

Con deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

La seconda Commissione Consiliare, con Parere alla Giunta Regionale n. 211, trasmesso con nota protocollo n. 6404 del 4 aprile 2012, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche e integrazioni agli Atti di indirizzo, lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

Appare pertanto opportuno - anche sulla scorta del parere unanime della competente Commissione Consiliare - provvedere ad una complessiva revisione dei vigenti Atti di Indirizzo, alla luce degli effetti migliorativi che le MTD possono oggettivamente apportare alla riduzione degli impatti ambientali legati alla costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o al potenziamento di quelli esistenti. Nel concreto, con il provvedimento che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare, si propone una parziale modifica ed integrazione del documento di cui al punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo, mediante l'approvazione dell'**Allegato A** al presente provvedimento, che sostituisce integralmente le disposizioni pervigenti.

Come esaurientemente descritto nell'**Allegato A**, l'introduzione delle MTD nell'ambito della metodologia di valutazione degli allevamenti ha riguardato, fondamentalmente, la catena di gestione delle deiezioni animali, ai fini della riduzione delle emissioni di ammoniaca e di altri gas (anidride carbonica, protossido di azoto) attribuibile alle varie MTD, nonché la loro applicabilità, valutata in particolare con riferimento al benessere animale, alle emissioni di odori e di particolato sospeso, ai consumi di acqua e di energia.

Nell'adozione di tali migliori tecniche sono stati presi in considerazione anche il ciclo di vita animale e le tipologie di ricovero, sia degli allevamenti suinicoli che di quelli avicoli. Ciò ha portato alla revisione del sistema dei punteggi da attribuire a tali insediamenti zootecnici, con un conseguente aggiornamento delle distanze reciproche dalle civili abitazioni e dalle zone non agricole.

Per quanto attiene le altre tipologie di allevamenti, diversi da quelli suinicoli e avicoli, per i quali non sono state ancora approvate in ambito comunitario le tecniche classificate MTD, è stato comunque possibile individuare, sulla base della vasta bibliografia tecnico-scientifica disponibile, i sistemi di allevamento in grado di ridurre l'impatto dei medesimi, tenuto conto dei differenti processi di produzione delle emissioni gassose e dei sistemi di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Inoltre, il presente provvedimento - nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010 - individua, in analogia a quanto definito per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e per gli ampliamenti di quelli esistenti, le distanze minime dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola e dalle abitazioni, da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Si evidenzia, infine, che vige il principio di reciprocità nel rispetto delle distanze degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni sparse o concentrate; pertanto, con il presente provvedimento si è valutato opportuno disciplinare i nuovi sviluppi insediativi e le trasformazioni urbanistiche nel caso di presenza di un insediamento zootecnico preesistente.

A tal fine, relativamente all'inserimento territoriale degli allevamenti, si è ritenuto necessario prevedere che in sede di redazione del Quadro conoscitivo dei Piani regolatori vengano individuati gli insediamenti zootecnici, in quanto generatori di "vincolo" - corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1, che sono disciplinate al punto 5. degli Atti di indirizzo, così come modificato e integrato dall'**Allegato A** al presente provvedimento - unitamente alle rispettive fasce di rispetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI gli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 50, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";

VISTO il documento dell'Unione europea denominato BRef, "Documento di riferimento delle Migliori tecniche disponibili";

VISTO il DM 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

RICHIAMATA la deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Seconda Commissione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

delibera

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente gli Atti di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, punto 5. "*Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto*", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 e smi;
2. di disporre che alle presenti disposizioni vengono assoggettate tutte le istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, confermando per tutte le istanze presentate antecedentemente a tale data la conclusione dell'iter istruttorio secondo la previgente disciplina;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.





**Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.**

**Proposta di modifica comma 1, lett. d) *Edificabilità zone agricole, punto 5): modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.***

#### PREMESSE

Fino al 2004 la normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era orientata ad evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli fini dell'applicazione della normativa urbanistico-edilizia, erano stati considerati il criterio della connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute dell'allevamento: si erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo e gli allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso vivo. L'opportunità di introdurre tali limitazioni era dettata, infatti, dall'esigenza di ridurre l'inquinamento dei terreni e delle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti.

Nel confermare il complessivo impianto metodologico che aveva ispirato la stesura della DGR n. 7949/1989, nel corso dell'applicazione di tale specifica normativa, si è preso atto che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi, ha sensibilmente ridotto l'impatto ambientale generato da quest'ultimi; si era pertanto valutato necessario procedere al suo aggiornamento, al fine di recepire le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute che, in molti casi, avevano sensibilmente ridotto l'impatto ambientale degli allevamenti.

Nell'allevamento zootecnico sono infatti numerose le attività che producono residui che incidono sulla qualità dell'ambiente, a partire dagli scarti della preparazione degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all'utilizzo agronomico degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione delle colture.

In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE, sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE.

Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

Tra le “buone pratiche agricole” da considerare a tutti gli effetti come MTD, in quanto migliorano il rendimento ambientale complessivo di un allevamento, sono da considerarsi in generale le buone pratiche di allevamento e di utilizzazione agronomica degli effluenti, oltre al risparmio nell'utilizzo di acqua ed energia. Anche le tecniche nutrizionali comportano benefici di ordine ambientale, in quanto aumentando la digeribilità della dieta animale, si riduce la quantità di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle deiezioni.

Le “migliori tecnologie disponibili” per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento fanno invece riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, sviluppati nel settore zootecnico, più efficaci per il

raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, che siano state ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano principalmente il settore zootecnico al momento riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico.

Si è ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ricognizione delle MTD e della potenziale capacità delle singole tecniche e/o buone pratiche nel ridurre la produzione di emissioni da parte degli allevamenti, tenendo conto delle tecniche di allevamento diffuse nelle diverse realtà territoriali diffuse nella Regione Veneto. In particolare, è stata tenuta in considerazione la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca di ciascuna tecnica di allevamento e gestione delle deiezioni, come già riportato nel documento dell'Unione europea denominato BRef (documento di riferimento delle MTD).

Su tali approfondimenti e dal confronto con le associazioni degli operatori zootecnici, nonché con gli esperti nelle materie zootecniche, si basa la revisione dei parametri per l'attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame scoperte e concimaie aperte) al fine di determinare le distanze reciproche degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali

L'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, infatti, conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi". In particolare l'art. 50, comma 1, lettera d, al punto 5 prevede che vengano indicate "le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si individuano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento (che trovano sintetica illustrazione nell'Allegato al Punto 5), riportato in appendice al presente documento.

Nel contempo, si reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

## DEFINIZIONI

**Nuovo allevamento:** insediamento zootecnico agricolo-produttivo o intensivo realizzato ex-novo;

**Ampliamento:** intervento di modifica di allevamento pre-esistente che determina un aumento del numero di capi allevabili;

**Adeguamento tecnologico:** intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento. L'insediamento mantiene la qualifica di allevamento esistente.

**Riconversione:** intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento, come individuata nella sotto riportata tabella 1 e articolata al successivo punto 4. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine di un corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Trasferimento:** intervento che comporta lo spostamento permanente dell'insediamento zootecnico esistente da un sito di allevamento (che viene ridotto di consistenza, ovvero dismesso o riconvertito) ad un altro sito di allevamento che viene attivato *ex novo* o ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie; sono equiparati ai nuovi allevamenti nel caso di attivazione *ex novo*, di ampliamento della consistenza potenziale (espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile), o di riconversione con passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Vasca o concimaia coperta o chiusa:** tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma "stabile" da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.

Inoltre, al fine del calcolo delle distanze come di seguito determinate, viene stabilito che:

- l'allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;
- la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole;
- per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base dei contratti di fornitura di energia elettrica;

## CONTENUTI OPERATIVI

1. La presente normativa si applica:

- ai nuovi allevamenti;
- agli ampliamenti, riconversioni, trasferimenti e adeguamenti tecnologici degli allevamenti preesistenti, secondo le specificazioni sotto indicate;
- alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione;
- agli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Non si applica, invece:

- alla costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali;
- agli interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori;
- alla realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti;

In particolare le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, calcolate secondo le modalità di seguito esposte, riguardano (cfr. Figura 1 e Figura 2):

- i nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;

- i nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1 come limite superiore della classe 1;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti qualificati quali strutture agricolo-produttive per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti, sia di carattere intensivo che non intensivo, per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il passaggio in ambito aziendale, per ciascuna tipologia d'allevamento, da una classe dimensionale inferiore a una superiore, con riferimento alla tabella 1;
- i manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

1.1 la realizzazione degli interventi sopra elencati dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici:

- nella realizzazione di nuovi allevamenti intensivi o di nuovi allevamenti agricolo-produttivi, nonché gli interventi di riconversione e trasferimento, devono, di norma, essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale, per quanto attiene ai principali aspetti di allevamento: tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni; sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti.

- nel caso di ampliamento di allevamenti pre-esistenti devono, di norma, essere adottate in tutto il complesso zootecnico, nuovo e pre-esistente, scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale (per quanto attiene le tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni e i sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti).

Le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono calcolate con riferimento all'intero complesso zootecnico. Infatti, la valutazione dell'insediamento zootecnico, esistente o in ampliamento, per quanto attiene la localizzazione sul territorio, deve essere ispirata a criteri di unitarietà aziendale che tengano conto dell'esistente ai fini della determinazione delle ricadute sulla popolazione in termini igienico-ambientali. Nel caso in cui gli interventi interessino solamente la parte in ampliamento del complesso zootecnico e non quella esistente, le sopra citate distanze vengono individuate sulla base delle condizioni medie ponderate dell'allevamento riferite al peso vivo allevato.

- nel caso di interventi di adeguamento tecnologico di allevamenti esistenti, le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono rimodulate in funzione della nuova tipologia di allevamento realizzata, ferma restando la possibilità degli allevamenti di continuare ad esercitare l'attività zootecnica se posti a distanze inferiori da quelle fissate dal presente documento.

1.2 Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.

2. Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di inquinamento potenziale, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono debito conto sia della specie allevata che del tipo di produzione ottenuta (tabella 1).

**Tabella 1** – *Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale.*

<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio inferiore a</b>
1	bovini	120 tonnellate
	suini	30 tonnellate
	ovicaprini	90 tonnellate
	equini	90 tonnellate
	avicoli	30 tonnellate
	conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio</b>
2	bovini	da 120 a 360 tonnellate
	suini	da 30 a 120 tonnellate
	ovicaprini	da 90 a 360 tonnellate
	equini	da 90 a 360 tonnellate
	avicoli	da 30 a 120 tonnellate
	conigli	da 20 a 80 tonnellate
	altri	da 20 a 80 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio superiore a</b>
3	bovini	360 tonnellate
	suini	120 tonnellate
	ovicaprini	360 tonnellate
	equini	360 tonnellate
	avicoli	120 tonnellate
	conigli	80 tonnellate
	altri	80 tonnellate

3. Le distanze minime dai confini di proprietà, sono stabilite secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla tabella 1.

Le distanze dai confini di proprietà, come riportate nella tabella 2, devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dai PRG.

**Tabella 2** - *Distanze minime dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici suddivisi per le diverse "classi numeriche"*

classe numerica	distanza (metri)
1	15 m
2	20 m
3	25 m

4. Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all'azienda (sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del custode dell'allevamento) viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

- a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia (max punti 50);
- b) sistema di ventilazione (max punti 10);
- c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max punti 40).

a. Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 50):

Nel caso di allevamenti con presenza di più tipologie di stabulazione contemporanea (es. scrofe gestazione + sale parto + svezzamento), l'attribuzione del punteggio dell'allevamento deve essere individuato ponderatamente tra le diverse tipologie in base ai pesi vivi allevati.

**ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI:**

**A) Vacche da latte**

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di tracimazione) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su lettiera inclinata</u> + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno e allontanamento giornaliero del letame con mezzi meccanici (raschiatore)</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)</li> </ul>	<b>0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su lettiera permanente</u> (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> a pavimento pieno e allontanamento deiezioni con raschiatore e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con soglia di tracimazione</li> </ul>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino in gomma) + asporto delle deiezioni con ricircolo di liquame chiarificato</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su lettiera permanente</u> (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato con allontanamento del liquame con ricircolo sotto fessurato di liquame chiarificato</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> (con lettiera o materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> a pavimento pieno e pulizia con raschiatore + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> (con lettiera o con materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno o fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato.</li> </ul>	<b>30</b>

**B) Bovini da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte**

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di tracimazione) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su lettiera</u> inclinata o piana e asporto frequente deiezioni con mezzi meccanici.</li> <li>▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico.</li> </ul>	<b>0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia della vasca di raccolta con scarico continuo con soglia di tracimazione.</li> </ul>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite ricircolo di liquame chiarificato.</li> <li>▪ stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo.</li> </ul>	<b>30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse.</li> </ul>	<b>40</b>

**C) Vitelli a carne bianca**

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> con frequente pulizia della vasca di raccolta.</li> </ul>	<b>20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse.</li> </ul>	<b>50</b>

**ALLEVAMENTI SUINI:**
**A) Allevamenti di suini in accrescimento/ingrasso – scrofe in attesa calore/gestazione**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pavimento <u>parzialmente fessurato</u> con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum</li> <li>▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum</li> <li>▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup></li> <li>▪ pavimento <u>con lettiera</u> in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia giornaliera) <sup>(2)</sup></li> </ul>	<b>0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e <u>lettiera nella corsia esterna</u> di defecazione con raschiatore</li> <li>▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum</li> <li>▪ pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori</li> <li>▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup></li> <li>▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali <sup>(2)</sup></li> </ul>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente</li> <li>▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> da una a due volte al giorno con liquame <u>areato</u> in canali con strato liquido permanente</li> </ul>	<b>30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in tubi e cunette senza stato liquido permanente</li> <li>▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in canali con strato liquido permanente</li> </ul>	<b>40</b>

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>(2)</sup> MTD solo per le scrofe

### **B) Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante	<b>0</b>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per raccolta separata feci e urine	
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine <sup>(1)</sup>	<b>10</b>
▪ pavimento totalmente fessurato e vacuum <u>con fossa sottostante divisa in settori</u>	
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup>	
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni a ridotta superficie emittente <sup>(1)</sup>	<b>30</b>
▪ gabbie con pavimento totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame chiarificato in cunette senza strato liquido permanente	

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

### **C) Suini in post svezzamento**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a <u>pareti inclinate o verticali</u> con vacuum	<b>0</b>
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e raschiatore nella fossa sottostante	
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo (ogni 8 settimane)	
▪ box o gabbie con pavimento parzialmente grigliato e vacuum	<b>10</b>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato con raschiatore <sup>(1)</sup>	
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato e vacuum	
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine	
▪ box con pavimento pieno e lettiera integrale (su tutta la superficie)	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette senza strato liquido	<b>30</b>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette o tubi senza strato liquido	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame <u>non chiarificato</u> e areato in cunette senza strato liquido	<b>40</b>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame tal quale in cunette o tubi senza strato liquido	



<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato + fossa sottostante di stoccaggio deiezioni</li> </ul>	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

## **ALLEVAMENTI AVICOLI:**

### **A) Galline ovaiole /avicoli da riproduzione:**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri (mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli)</li> <li>▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posto sopra le gabbie o esterni</li> <li>▪ allevamento a terra su lettiera e con pavimento perforato con disidratazione della pollina nella fossa sottostante al fessurato mediante apposita ventilazione</li> </ul>	<b>0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata del ricovero</li> </ul>	<b>15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso</li> </ul>	<b>20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento a terra su lettiera e grigliato e fossa di raccolta delle deiezioni con areazione forzata della pollina</li> </ul>	<b>30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento con sistemi ad aviario</li> </ul>	<b>40</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento in capannone a due piani (piano terra stoccaggio delle deiezioni, piano primo batterie di gabbie)</li> </ul>	<b>50</b>

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio prolungato</li> <li>▪ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio con raschiatore</li> <li>▪ a terra con lettiera e grigliato con fossa raccolta pollina tal quale</li> </ul>	<b>70</b>

### **B) Avicoli da carne allevati a terra:**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allevamento allo stato semibrado</li> </ul>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco</li> </ul>	<b>30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco</li> </ul>	<b>30</b>

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all'esigenza di mantenere l'ambiente interno nelle giuste condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive</li> </ul>	<b>70</b>

**ALLEVAMENTI DI CONIGLI:**

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	<b>10</b>
▪ con accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	<b>50</b>

**ALTRI ALLEVAMENTI:**

**A) Equini:**

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ allo stato semibrado (capannine per il ricovero e recinti esterni)	<b>0</b>
▪ allevamento stallino (su lettiera in box con recinti esterni)	<b>10</b>

**B) Ovini/caprini:**

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ allo stato semibrado	<b>0</b>
▪ allevamento su lettiera	<b>10</b>
▪ allevamento su grigliato	<b>20</b>

**C) Altro**

<i>Tipologie di allevamento</i>	<i>punti</i>
▪ allevamenti ittici	<b>0</b>
▪ allevamenti di cinghiali, cervi, daini, ecc.	<b>10</b>
▪ altri animali	<b>20</b>

b. Sistema di ventilazione \_\_\_\_\_ (max punti 10):

- punti 0: ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)
- punti 10: ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0)

c. Sistema di stoccaggio delle deiezioni \_\_\_\_\_ (max punti 40):

STOCCAGGIO DEIEZIONI	
MATERIALI PALABILI	MATERIALI NON PALABILI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• punti 0: concimaia coperta</li> <li>• punti 10: concimaia scoperta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• punti 0: vasca chiusa</li> <li>• punti 10: vasca coperta senza arieggianti</li> <li>• punti 30: vasca scoperta</li> <li>• punti 40: vasca coperta con arieggiatore</li> </ul> <p>Le coperture possono essere rigide come coperchi o tetti, oppure flessibili tipo tende.</p>

Rientrano nella categoria dei materiali palabili i letami da stabulazione su lettiera, le frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica dei liquami, le polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori di essi, le lettiere di avicoli allevati a terra, e il compost.

5. Le distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola sono definite in funzione del punteggio risultante dall'applicazione del punto 4 come indicato nella tabella 3 (valori in metri) e della classe dimensionale come definita dalla tabella 1.

**Tabella 3** - Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri).

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

6. Le distanze minime reciproche da residenze singole e concentrate sono definite rispettivamente dalle tabelle 4 e 5:

**Tabella 4** - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	50 m	100 m	150 m
31 - 60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

**Tabella 5** - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati) (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

7. In conformità a quanto disposto dai previgenti Atti di indirizzo, il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD, qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.

7 bis. I Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004.

8. Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l'allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

Per "insediamenti esistenti" sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento urbanistico vigente a nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extra-urbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85).

9 bis. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.


Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – *Carta dei vincoli* del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.

10. Nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia), devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2, nonché nelle tabelle 4 e 5 in corrispondenza della classe di punteggio 0-30:

- per la classe dimensionale 1 per gli impianti fino a 249 kW;
- per la classe dimensionale 2 per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kW,
- per la classe dimensionale 3 per gli impianti sopra i 1000 kW di potenza.


Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

Figura 1



Applicabilità della normativa delle distanze nella realizzazione di nuovi allevamenti

Figura 2



Applicabilità della normativa Delle distanze negli ampliamenti di allevamenti esistenti fatta salva la deroga di cui al punto 7.

## **APPENDICE B**

### **Questionario tipo**



**SCHEDA N° ...** (a cura del valutatore)

## IDENTIFICAZIONE

SCHEDA N°	NOME AZIENDA	INDIRIZZO
... (a cura del valutatore)	...	....

CODICE 317 ULSS	INDIRIZZO MAIL PEC	RECAPITO TELEFONICO
004VR...	...@...	...

Tecnico Agronomo di riferimento	INDIRIZZO MAIL	RECAPITO TELEFONICO
...	...@...	...

CATEGORIE DI ANIMALI ALLEVATI <sup>17</sup>
...

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

	NORD	EST
COORDINATE GEOGRAFICHE <sup>18</sup>	..°..'." N	..°..'." E

... (a cura del valutatore)

*Ortofoto Google Earth 2015*

<b>ZONA VULNERABILE?</b>	SI <sup>19</sup>
--------------------------	------------------

<sup>17</sup> Indicare una delle seguenti categorie definite in base alla classificazione per determinare i requisiti riconoscimento nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola definiti negli Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004, Lettera d:

**BOVINI:** Bovini e bufalini da riproduzione / Vitelloni / Manze / Vitelli

**SUINI:** Suini da riproduzione / Suinetti / Suini leggeri da macello / Suini pesanti da macello

**AVICOLI:** Polli e fagiani da riproduzione / Galline ovaiole / Polli da allevamento e fagiani / Polli da carne / Galletto / Tacchini da riproduzione / Tacchini da carne leggeri

**CONIGLI:** Conigli e porcellini d'india / Conigli e porcellini d'india da riproduzione / Lepri, visoni, nutrie e cincillà

<sup>18</sup> Utilizzare coordinate ricavabili da Google Earth

<sup>19</sup> Il Comune di Arcole risulta vulnerabile da nitrati secondo l'Allegato A del Decreto n. 8 del 10/07/2012

## CARATTERISTICHE GENERALI

Sussistenza del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola per la definizione di "allevamento intensivo"

QUESITI	SPECIFICARE SI /NO
SUSSISTE IL NESSO FUNZIONALE? <sup>20</sup>	...
ALLEVAMENTO INTENSIVO?	...

**N.B.** I requisiti riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola sono stati definiti negli Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 (aggiornati al 2010), Lettera d "Edificabilità nelle zone agricole".

## CARATTERISTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE

(da compilare solo se allevamento intensivo esistente<sup>21</sup>)

Identificazione della classe dimensionale di appartenenza

PESO VIVO MEDIO ANNUO (t)	CLASSE DIMENSIONALE <sup>22</sup>	DISTANZE MINIME DEGLI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ <sup>23</sup> (m)
...	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)

**N.B.** Le distanze dai confini di proprietà devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dai PRG.

---

<sup>20</sup> Qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi "zootecnico-intensivo"

<sup>21</sup> Nel caso di allevamenti non intensivi esistenti valgono le distanze definite dall'46 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Arcole adeguato alle osservazioni come da DCC n. 5 del 08/03/2013

<sup>22</sup> Classificazione secondo la Tabella 1 Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>23</sup> Le distanze minime dai confini di proprietà, sono stabilite nella Tabella 2 Allegato A alla DGR 856/2012 secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla Tabella 1 dello stesso Allegato A

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO<sup>24</sup>

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 50)

<b>BOVINI E BUFALINI</b>		<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>TIPOLOGIA ALLEVATA:</b>	Vacche da latte	...
	Bovini da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte	...
	Vitelli a carne bianca	...
<b>SUINI</b>		<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>TIPOLOGIA ALLEVATA:</b>	Allevamenti di suini in accrescimento/ingrasso – scrofe in attesa calore/gestazione	...
	Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)	...
	Suini in post svezzamento	...
<b>AVICOLI</b>		<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>TIPOLOGIA ALLEVATA:</b>	Galline ovaiole /avicoli da riproduzione	...
	Avicoli da carne allevati a terra	...
<b>CONIGLI</b>		<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>TIPOLOGIA ALLEVATA:</b>	Conigli	...

<b>TIPOLOGIA DELL'AMBIENTE DI STABULAZIONE<sup>25</sup></b>	<b>PUNTI</b>	<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>VACCHE da latte</b>		
⇒ stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0	
⇒ stabulazione libera su lettiera inclinata + zona di alimentazione a pavimento pieno e allontanamento giornaliero del letame con mezzi meccanici (raschiatore)		
⇒ stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + corsia di smistamento e zona di alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)		
⇒ stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona di alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	10	
⇒ stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + corsia di smistamento a pavimento pieno e allontanamento deiezioni con raschiatore e zona di alimentazione a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con soglia di trascinamento		
⇒ stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera (materassino in gomma) + asporto delle deiezioni con ricircolo di liquame chiarificato	30	
⇒ stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona di alimentazione a pavimento fessurato con allontanamento del liquame con ricircolo sotto fessurato di liquame chiarificato		
⇒ stabulazione libera su cuccette (con lettiera o materassino sintetico) + corsia di smistamento a pavimento pieno e pulizia con raschiatore + zona di alimentazione a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato		
⇒ stabulazione libera su cuccette (con lettiera o con materassino sintetico) + corsia di smistamento e zona di alimentazione a pavimento pieno o fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato.		
<b>BOVINI da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte</b>		
⇒ stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e asporto frequente deiezioni con mezzi meccanici.	0	
⇒ stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico.		
⇒ stabulazione libera su grigliato e pulizia della vasca di raccolta con scarico continuo con soglia di trascinamento.	10	

<sup>24</sup> Secondo i parametri definiti al punto 4 dell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>25</sup> Punto 4 lettera a dell'Allegato A alla DGR 856/2012

⇒ stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite ricircolo di liquame chiarificato.	30	
⇒ stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo.		
⇒ stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse.	40	
<b>VITELLI a carne bianca</b>		
⇒ stabulazione libera su grigliato con frequente pulizia della vasca di raccolta.	20	
⇒ stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse.	50	
<b>Allevamenti di SUINI in accrescimento/ingrasso – scrofe in attesa calore/gestazione</b>		
⇒ pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum	0	
⇒ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum		
⇒ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>26</sup>		
⇒ pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia giornaliera) <sup>27</sup>		
⇒ pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con raschiatore	10	
⇒ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum		
⇒ pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori		
⇒ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>28</sup>		
⇒ pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali <sup>29</sup>		
⇒ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente	30	
⇒ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo da una a due volte al giorno con liquame areato in canali con strato liquido permanente		
⇒ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente	40	
⇒ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in canali con strato liquido permanente		
Tipologie di stabulazione – NO MTD:	70	
⇒ pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante		
<b>SCROFE in allattamento (inclusi i lattanzoli)</b>		
⇒ gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante	0	
⇒ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per raccolta separata feci e urine		
⇒ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine <sup>30</sup>	10	
⇒ pavimento totalmente fessurato e vacuum con fossa sottostante divisa in settori		
⇒ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa con raschiatore <sup>31</sup>		
⇒ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni a ridotta superficie emittente <sup>32</sup>		
⇒ gabbie con pavimento totalmente fessurato e ricircolo con liquame chiarificato in cunette senza strato liquido permanente	30	
Tipologie di stabulazione – NO MTD:	70	
⇒ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni		
<b>SUINI in post svezzamento</b>		
⇒ box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a pareti inclinate o verticali con vacuum	0	
⇒ box con pavimento parzialmente grigliato e raschiatore nella fossa sottostante		
⇒ box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo (ogni 8 settimane)		
⇒ box o gabbie con pavimento parzialmente grigliato e vacuum	10	

<sup>26</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>27</sup> MTD solo per le scrofe

<sup>28</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>29</sup> MTD solo per le scrofe

<sup>30</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>31</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>32</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>33</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

⇒ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato con raschiatore <sup>33</sup>		
⇒ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato e vacuum		
⇒ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine		
⇒ box con pavimento pieno e lettiera integrale (su tutta la superficie)		
⇒ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette senza strato liquido	30	
⇒ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette o tubi senza strato liquido		
⇒ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame non chiarificato e areato in cunette senza strato liquido	40	
⇒ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame tal quale in cunette o tubi senza strato liquido		
Tipologie di stabulazione – NO MTD:		
⇒ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato + fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	70	
<b>GALLINE ovaiole /avicoli da riproduzione</b>		
⇒ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri (mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli)		
⇒ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posto sopra le gabbie o esterni	0	
⇒ allevamento a terra su lettiera e con pavimento perforato con disidratazione della pollina nella fossa sottostante al fessurato mediante apposita ventilazione		
⇒ allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata del ricovero	15	
⇒ allevamento in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	20	
⇒ allevamento a terra su lettiera e grigliato e fossa di raccolta delle deiezioni con areazione forzata della pollina	30	
⇒ allevamento con sistemi ad aviario	40	
⇒ allevamento in capannone a due piani (piano terra stoccaggio delle deiezioni, piano primo batterie di gabbie)	50	
Tipologie di stabulazione – NO MTD:		
⇒ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio prolungato	70	
⇒ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio con raschiatore		
⇒ a terra con lettiera e grigliato con fossa raccolta pollina tal quale		
<b>AVICOLI da carne allevati a terra</b>		
⇒ allevamento allo stato semibrado		
⇒ ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	10	
⇒ ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	30	
Tipologie di stabulazione – NO MTD:		
⇒ ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all'esigenza di mantenere l'ambiente interno nelle giuste condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive	70	
<b>CONIGLI</b>		
⇒ con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10	
⇒ con accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	50	
<b>TOTALE PUNTI</b>		

Sistema di ventilazione (max punti 10)

<b>SISTEMA DI VENTILAZIONE<sup>34</sup></b>	<b>PUNTI</b>	<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
⇒ ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0	
⇒ ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0)	10	
<b>TOTALE PUNTI</b>		

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max punti 40)

<b>SISTEMA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEIEZIONI<sup>35</sup></b>	<b>PUNTI</b>	<b>SPECIFICARE CON UNA X</b>
<b>MATERIALI PALABILI</b>		
⇒ concimaia coperta	0	
⇒ concimaia scoperta	10	
<b>MATERIALI NON PALABILI</b>		
⇒ vasca chiusa	0	
⇒ vasca coperta senza arieggiatori	10	
⇒ vasca scoperta	30	
⇒ vasca coperta con arieggiatore	40	
<b>TOTALE PUNTI</b>		

**N.B.** Le coperture possono essere rigide come coperchi o tetti, oppure flessibili tipo tende.

Punteggio totale

<b>TECNICHE DI ALLEVAMENTO</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni	...
Sistema di ventilazione	...
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia	...
<b>TOTALE PUNTI</b>	...

<sup>34</sup> Punto 4 lettera b dell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>35</sup> Punto 4 lettera c dell'Allegato A alla DGR 856/2012

Distanze minime da rispettare<sup>36</sup>

CLASSE DIMENSIONALE <sup>37</sup>	PUNTEGGIO	DISTANZE MINIME RECIPROCHE DEGLI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI DAI LIMITI DELLA ZONA AGRICOLA (m)	DISTANZE MINIME RECIPROCHE TRA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E RESIDENZE CIVILI SPARSE (m)	DISTANZE MINIME RECIPROCHE TRA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E RESIDENZE CIVILI CONCENTRATE – CENTRI ABITATI (m)
... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)

**N.B.** Nel caso di ampliamenti di strutture pre-esistenti, le distanze sono calcolate con riferimento all'intero complesso zootecnico (chiarimento della Direzione Agroambiente della Regione Veneto del 19.09.2013 n. prot. 394491). Le distanze sono di proiezione su piano orizzontale, ovvero non tengono conto di eventuali dislivelli. In caso di orografia particolare la metodologia di misurazione delle distanze può anche essere non topografica ma inclinata, previo specifica richiesta di parere favorevole della competente Azienda ULSS e di successiva autorizzazione del Comune (chiarimento della Sezione Agroambiente, redatto congiuntamente alla Sezione regionale Urbanistica, del 03.03.2015).

Nel caso di edificazione di nuovi allevamenti, vanno mantenute, dall'allevamento oggetto della presente schedatura, le seguenti distanze:<sup>38</sup>

TIPOLOGIA DI NUOVO ALLEVAMENTO	DISTANZA MINIMA DA ALTRI ALLEVAMENTI (m)	DISTANZA MINIMA DA ALTRI ALLEVAMENTI IN ZONE MONTANE (m)
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne	metri 500 da allevamenti avicoli intensivi metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti da selvaggina e galline ovaiole	metri 500 da allevamenti avicoli intensivi metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

<sup>36</sup> In base alle Tabelle 3, 4 e 5 dell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>37</sup> Classificazione secondo la Tabella 1 dell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>38</sup> In base alla Tabella 1 Atti di indirizzo art. 50 della LR n. 11/2004 aggiornati al 2010, Lettera d Edificabilità nelle zone agricole

## ALTRE INFORMAZIONI

Presenza di impianti biogas/biomassa

QUESITI	SPECIFICARE	
<b>SONO PRESENTI IMPIANTI BIOGAS O BIOMASSA?</b>	...	
<b>SE SÌ, DI QUALE POTENZA? (kW)</b>	fino a 249 kW	
	compresa tra i 250 e i 999 kW	
	sopra i 1000 kW	

IMPIANTI BIOGAS/BIOMASSA			
CLASSE DIMENSIONALE <sup>39</sup>	DISTANZE MINIME DEGLI IMPIANTI DI BIOMASSA/BIOGAS DAI CONFINI DI PROPRIETÀ <sup>40</sup> (m)	DISTANZE MINIME RECIPROCHE TRA DEGLI IMPIANTI DI BIOMASSA/BIOGAS E RESIDENZE CIVILI SPARSE (m)	DISTANZE MINIME RECIPROCHE TRA DEGLI IMPIANTI DI BIOMASSA/BIOGAS E RESIDENZE CIVILI CONCENTRATE – CENTRI ABITATI (m)
... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)	... (a cura del valutatore)

**N.B.** Tali distanze sono riferite ai manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia. Per tali impianti il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

Varie

QUESITI	SPECIFICARE
<b>RISPETTO AI DATI DICHIARATI, SONO IN CORSO PROCEDURE DI RINNOVO/MODIFICHE O RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE CHE POSSANO MODIFICARE TALI DATI NELL'IMMEDIATO FUTURO?</b>	
<b>QUALI?</b>	

**N.B.** Nel caso vi fossero future modifiche ai dati qui riportati, i titolari degli insediamenti zootecnici intensivi sono invitati a comunicare i nuovi dati autorizzati al comune di Arcole, specificando che riguardano l'aggiornamento della presente schedatura.

<sup>39</sup> Classificazione di cui al punto 10 dell'Allegato A alla DGR 856/2012

<sup>40</sup> Le distanze minime dai confini di proprietà per gli impianti biogas/biomassa sono quelle stabilite nella Tabella 2 Allegato A alla DGR 856/2012 in corrispondenza della classe di punteggio 0-30



## **ALLEGATO**

### **Schede allevamenti**

Si rimanda all'ALLEGATO con le schede contenenti i dati dei singoli allevamenti sui quali è stato verificato il calcolo delle distanze.